



STATUTO SCUOLA ITALIANA MONORUOTA ASD

Sommario

Art. 1) Denominazione - sede - colori sociali:.....	2
Art. 2) Caratteristiche - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche:	2
Art. 3) Attività diverse, secondarie e strumentali.....	3
Art. 4) Principi ispiratori:	5
Art. 5) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi:.....	6
Art. 6) Libertà di associazione – intrasferibilità e non rivalutabilità della quota associativa:	7
Art. 7) Norme per l'ammissione dei soci:	8
Art. 8) Perdita della qualifica di socio:.....	8
Art. 9) Diritti e doveri dei soci:	9
Art. 10) I Tesserati:.....	10
Art. 11) Diritti e doveri dei tesserati:.....	11
Art. 12) Organi dell'associazione:.....	12
Art. 13) Assemblea generale dei soci – modalità di convocazione e diritto di partecipazione:	13
Art. 14) Convocazione dell'Assemblea e diritto di partecipazione:.....	14
Art. 15) Assemblea ordinaria:	14
Art. 16) Assemblea straordinaria:.....	16
Art. 17) Audio/video Assemblee:.....	16
Art. 18) Consiglio Direttivo:	17
Art. 19) Funzioni del Consiglio Direttivo:	18
Art. 20) Presidente e Vice-Presidenti:	19
Art. 21) Segretario e Tesoriere:	20
Art. 22) Entrate e patrimonio dell'associazione:	20
Art. 23) Durata – esercizio finanziario e bilancio:	21
Art. 24) Gestione della tesoreria:.....	22
Art. 25) Libri sociali:	22
Art. 26) Assegnazione degli incarichi:	22
Art. 27) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna:	22
Art. 28) Cause di scioglimento dell'associazione:	23
Art. 29) Modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio:	23
Art. 30) Regolamento Interno:.....	24
Art. 31) Rinvio alle leggi, alle norme ed ai regolamenti CONI:	24



Veronica lo Iudice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA - SCOPI

Art. 1) Denominazione - sede - colori sociali:

1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Scuola italiana monoruota associazione sportiva dilettantistica" (d'ora in poi "Scuola italiana monoruota asd"), con codice fiscale: 90074930109, attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 39/2021; disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, dal titolo II, Capo I, del d. lgs. 36/2021, successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sede dell'associazione è fissata nel comune di Camogli (GE), attualmente in Via XX Settembre 21/05; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto. Il trasferimento in diverso Comune deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati, l'eventuale delibera dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile dei soci.
3. In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D. Lgs. 39/2021, l'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere all'ENDAS e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 39/2021.
4. In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.
5. I colori sociali sono azzurro e bianco rosso e verde della bandiera italiana; l'eventuale logo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 2) Caratteristiche - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche:

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. E' apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha come finalità: l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, al censo, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle condizioni sociali, psico - fisiche e alle convinzioni morali; nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ha come oggetto (ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021) l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi

BA Verona 10/10

comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle discipline legate alla ginnastica e ginnastica acrobatica, sia a livello agonistico che amatoriale e ricreativo; comprendendo qualsiasi attività e metodi di allenamento, con l'utilizzo di attrezzi funzionali allo svolgimento di tale disciplina.

Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive;

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
 - a. organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi, e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché organizzare corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
 - b. addestrare e gestire atleti, costituire squadre dilettantistiche sia agonistiche che amatoriali di atleti, finalizzata alla partecipazione - sotto l'egida del CONI e del CIP, con l'autorizzazione dell'ENDAS, cui è affiliata nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui eventualmente richiederà l'affiliazione - a gare, campionati e manifestazioni sportive, e, più in generale, per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
 - c. Organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, sia a livello agonistico che amatoriale;
 - d. Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva dilettantistica, sia a livello agonistico che amatoriale, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
 - e. organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Art. 3) Attività diverse, secondarie e strumentali.

1. L'associazione può esercitare anche (ai sensi dell'art. 9 del d. lgs, 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni) attività diverse da quelle di cui all'art. precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente

BA Veronica Lo Iulo

del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.

2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- a) Esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - c) svolgere attività di locazione e rimessaggio di imbarcazioni;
 - d) costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della Federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
 - e) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
 - f) esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
 - g) Organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
 - h) svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
 - i) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - j) svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;
4. l'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

BF. Veronico lo Iulo

Art. 4) Principi ispiratori:

1. L'associazione è retta dai seguenti principi:
 - a) libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) lotta al doping in tutte le sue forme, in quanto condotta, che, oltre ad essere gravemente lesiva del diritto alla salute degli atleti, contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento sportivo (etica, fair play, correttezza), poiché idonea ad alterare (fraudolentemente) lo svolgimento corretto e leale delle competizioni;
 - d) sovranità dell'Assemblea degli associati;
 - e) uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità e non temporaneità del rapporto associativo;
 - f) principio del voto singolo;
 - g) intrasmissibilità della quota associativa e di eventuali contributi associativi e non rivalutabilità degli stessi;
 - h) elettività ed eleggibilità libera degli organi amministrativi;
 - i) trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico - finanziario) secondo le disposizioni legislative e statutarie;
 - j) obbligo di devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altri enti con finalità sportive in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione;
 - k) assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. l'organo amministrativo dovrà intraprendere ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale. Le regole dell'associazione e la condotta degli organi sociali si devono sempre ispirare al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
3. l'associazione non ha fine di lucro. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione conseguiti dovranno essere obbligatoriamente ed interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente;
4. è espressamente esclusa, sia durante la vita dell'associazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

BA Veronica Lo Iulo

5. L'associazione, infine, si impegna a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, del CIP e dell'ENDAS ed in generale di tutte le disposizioni emanate a tutela dei minori e a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 39/2021.

Art. 5) Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi:

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e dei regolamenti sportivi, il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ENDAS cui aderisce. L'associazione potrà anche richiedere l'affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline sportive associate, nonché ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP per lo svolgimento della attività sportiva sia agonistiche che amatoriali e/o ricreative, sempre che tali ulteriori affiliazioni non siano in contrasto con quella principale all'ENDAS;
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
3. L'associazione accetta incondizionatamente di osservare e fare osservare ai propri soci i principi dell'ordinamento sportivo, le norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché gli Statuti e i regolamenti dell'ENDAS, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'associazione stessa delibererà di aderire;
4. L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva e a rispettare e a fare rispettare agli associati e ai tesserati, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti ENDAS;
5. costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate;
6. l'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle Assemblee federali;
7. l'associazione si impegna ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti dell'ENDAS e degli altri affiliati e a provvedere a quanto dovuto all'ENDAS e agli altri affiliati, oltre che in caso di scioglimento anche in caso di cessazione di appartenenza all'ENDAS;
8. l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi sportivi a ciò deputati nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di


BB Veronica Lo Iulo

sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

TITOLO II: SOCI E TESSERATI

Art. 6) Libertà di associazione – intrasferibilità e non rivalutabilità della quota associativa:

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di associato (o socio, i due termini devono considerarsi equivalenti) le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che:
 - a) condividono gli scopi, le finalità ed il metodo associativi ed intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative;
 - b) presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
 - c) sono dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
3. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "*mortis causa*". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili.
4. I soci si dividono in:
 - a) **soci fondatori**: coloro che hanno costituito l'associazione sportiva dilettantistica;
 - b) **soci ordinari**: coloro (anche atleti) che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a versare la quota associativa ordinaria nella misura fissata annualmente dal Consiglio direttivo;
 - c) **soci onorari**: coloro che vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'associazione o per particolari meriti sportivi. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari possono essere esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati, ove deciso dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
 - d) **soci benemeriti**: coloro i quali, per puro spirito di liberalità e di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione, versano spontaneamente una quota associativa maggiore di quella prevista per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea.
 - e) **Soci junior**: sono gli associati che non hanno compiuto la maggiore età. L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il

 Veronica Lo Iulo

versamento della quota associativa di entità ridotta. Al compimento della maggiore età gli Junior sono iscritti automaticamente nella categoria degli associati ordinari.

La divisione dei Soci nelle categorie di cui sopra non implica alcuna differenza di trattamento tra i medesimi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 7) Norme per l'ammissione dei soci:

1. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo;
2. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a socio dell'associazione, di condividere gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti, le norme, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni, qualora emanati, nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi;
3. La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, con la cadenza che riterrà necessaria, esamina le domande pervenute e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio, e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del C.D.
4. L'eventuale giudizio negativo del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera in merito;
5. la domanda di ammissione a socio riguardante un aspirante socio minorenni deve essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio:

1. Lo *status* di socio si perde per:
 - a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso.
 - b) esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Sono considerate azioni disonorevoli, a fini esemplificativi, ma non esaustivi: l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti; l'aver riportato condanne penali e/o sportive definitive, anche a seguito di patteggiamento, per doping; avere indotto (soprattutto da parte di tecnici e dirigenti) gli atleti all'esercizio delle pratiche dopanti ovvero avere omesso di segnalare al Consiglio Direttivo, per l'applicazione delle opportune sanzioni - laddove

BF Veronica Lo Iulo

a conoscenza - eventuali comportamenti riconducibili ad una fattispecie di doping da parte degli atleti.

- c) decadenza a causa di morosità – dichiarata dal consiglio direttivo -, in caso di ritardo protrattosi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
 - d) decesso del socio.
2. La perdita di qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
 3. Il provvedimento di esclusione, comprensivo delle motivazioni per cui è stato adottato, deve essere notificato al soggetto interessato.
 4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
 5. Affinché possa essere deliberata l'esclusione per morosità è necessario che il consiglio direttivo invii al socio moroso una diffida ad adempiere con preavviso di almeno 10 giorni.
 6. Il socio può essere sospeso in via cautelare dall'associazione qualora sia risultato positivo o si sia rifiutato di sottoporsi ai controlli antidoping fino all'esito del procedimento disciplinare.

Art. 9) Diritti e doveri dei soci:

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
Tutti i soci dal momento dell'ammissione, e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno il diritto:
 - a) di fruire dei servizi e delle iniziative dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'apposito regolamento sociale, ove emanato. In particolare, è diritto di ogni socio frequentare i locali dell'associazione, gli impianti o le strutture sportive gestite e/o utilizzate dall'associazione nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo, che dovrà comunque dare priorità alle esigenze degli atleti;
 - b) di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo;
 - c) di partecipare alle Assemblee sociali, nelle quali tutti i soci hanno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni,

BR Venuto lo lulo

l'approvazione del bilancio e la nomina degli Organi Direttivi;

- d) di esprimere al Consiglio Direttivo e all'assemblea indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative;
- e) i soci maggiorenni hanno il diritto all'elettorato passivo, nonché il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del CONI, del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) corrispondere, al momento della loro ammissione, e successivamente entro 1 mese dall'inizio di ogni esercizio sociale, il pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile. L'associato non in regola con il pagamento della quota associativa non può esercitare i diritti spettantigli come tale;
- b) osservare ed accettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dall'ENDAS, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli altri Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione dovesse aderire;
- d) cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione;
- e) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
- f) astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori.

Art. 10) I Tesserati:

1. Si intendono per tesserati, i soggetti ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi dell'associazione, al fine di praticare e partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale, in possesso di idoneo tesseramento presso l'ENDAS, presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive associate e/o gli altri Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione delibererà di aderire. L'associazione richiederà il tesseramento per gli associati e per gli atleti dilettanti all'ENDAS, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive associate, e/o agli altri Enti di Promozione Sportiva, cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare, impegnandosi altresì a pagare le quote di tesseramento federali;
2. Le condizioni di tesseramento e di partecipazione alle manifestazioni sportive agonistiche dei tesserati sono disciplinate dai regolamenti dell'ENDAS, delle FSN, delle Discipline sportive associate e/o degli altri Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione deliberi di affiliarsi. Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e succ.ve mod.ni ed int.ni;

BT Verance lo Inho

3. per ottenere l'ammissione, ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita richiesta di tesseramento all'ENDAS, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive associate, o agli altri Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. Per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 36/2021 e succ.ve mod.ni ed int.ni;
4. L'aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare il presente Statuto e di condividere le finalità della Società e di impegnarsi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere degli organi sociali;
5. il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore;
6. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del d. lgs 36/2021 (e successive modificazioni e integrazioni);
7. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, dalle delibere del Consiglio Direttivo e/o dall'apposito regolamento eventualmente emanato dallo stesso;
8. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

Art. 11) Diritti e doveri dei tesserati:

1. I tesserati hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali, gli impianti sportivi ed utilizzare le attrezzature espressamente loro destinate dalla Società;
- b) praticare gli sports sociali;
- c) prendere parte con i colori sociali, alle competizioni ed alle manifestazioni sportive promosse dalla Società, dall'ENDAS, da altre Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate o da altri Enti di promozione sportiva purchè si tratti di competizioni non lesive e non contrastanti con gli ideali ed i principi dell'ENDAS, delle altre Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli altri Enti di Promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.

I tesserati hanno il dovere di:

- a) mantenere in ogni luogo ed occasione un comportamento tale da non menomare in loro la dignità di sportivo;
- b) osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dai competenti Organi della società;
- c) non contrastare l'attività associativa e di comportarsi correttamente nei confronti dei

BA Veronica Co. hulo

- singoli associati;
- d) corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata, determinati dal Consiglio direttivo e dagli organi federali entro i termini indicati. Tali somme non sono ripetibili in caso di mancata partecipazione all'attività sportiva – per qualunque causa - da parte del tesserato;
 - e) osservare e uniformarsi alle regole disposte dall'ENDAS, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e da altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.

Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

TITOLO III: GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12) Organi dell'associazione:


1. Gli Organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:
 - a) L'Assemblea generale dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Segretario;
 - e) Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
2. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'ENDAS o di eventuali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate o altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi – anche a seguito di patteggiamento - e non siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali (Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva) ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. L'organo amministrativo può attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8, D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

BF Veronico lo hilo

5. Le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 del d. lgs. 36/2021;
2. deve sempre essere remunerato l'eventuale organo di controllo o il revisore, al quale devono essere inoltre riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute;
3. agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute;
4. l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 13) Assemblea generale dei soci – modalità di convocazione e diritto di partecipazione:

1. L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'associazione, cioè il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega nella misura di una delega per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione.
3. le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, o dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in Assemblea, o da altra persona nominata a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed eventualmente, due scrutatori scelti fra gli associati. Nelle Assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull'apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria; il verbale può inoltre essere esposto alla bacheca sociale.
7. l'associato che ne faccia richiesta ha diritto di estrarre, a proprie spese, copia del verbale. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le

 Veronica Lo Iulo

formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione.

Art. 14) Convocazione dell'Assemblea e diritto di partecipazione:

1. L'Assemblea, indetta dal Consiglio Direttivo, deve essere convocata dal Presidente presso la sede dell'associazione ovvero in altro luogo nel comune ove ha sede l'associazione, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati;
2. la convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale o comunicazione agli associati a mezzo, alternativamente, di posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero a mezzo pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, qualora istituito o sulla propria pagina facebook. E' ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate;
3. l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza per la prima convocazione, nonché per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima;
4. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi;
5. possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La morosità di un socio, qualora presente, deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio della discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. hanno diritto di voto, in relazione a qualsiasi argomento all'ordine del giorno, tutti gli associati. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega che può essere rilasciata in forma scritta solamente in favore di altro socio, nel limite massimo di una delega per ogni associato.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
8. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 15) Assemblea ordinaria:

1. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario);
2. la convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, o da 1/10 degli associati con diritto di voto; i quali, all'atto della richiesta al Presidente, ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è un atto dovuto da parte del Presidente, che dovrà provvedere entro 30 giorni.

BF Veronica Lo Iulo

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega - della metà più uno dei soci aventi diritto al voto (50% + uno), ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
4. All'Assemblea ordinaria spetta:
- a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante e approva l'eventuale proposta del consiglio direttivo. di ampliamento delle attività sportive praticate;
 - b) approvare il bilancio (rendiconto economico e finanziario) predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 4 (QUATTRO) anni i membri del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.
 - d) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) deliberare sui provvedimenti di esclusione dei soci proposti dal Consiglio Direttivo e pronunciarsi su eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
 - f) deliberare in merito alle eventuali operazioni di acquisizione, trasferimento e affitto di beni immobili, di aziende e di partecipazioni societarie, alla richiesta di affidamenti bancari nonché in merito alla partecipazione a gare d'appalto per la conduzione di impianti sportivi;
 - g) deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati:
 - i. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, la permuta di immobili e diritti reali immobiliari.
 - ii. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o di altre attività, immobili o concessioni.
 - iii. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo.
 - iv. La stipula di contratti di locazione immobiliare.
 - v. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati.
 - vi. La costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie.
 - vii. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa.
 - viii. L'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere.

 Veronica Lo Iulo

- ix. Il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte; il promovimento di azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.
- x. Ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente risultante dall'atto di nomina dell'Organo Amministrativo.
- h) Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

Art. 16) Assemblea straordinaria:

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente;
2. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
3. l'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello statuto sociale;
 - b) decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi ed altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei medesimi;
 - c) scioglimento dell'associazione, modalità di liquidazione e nomina del liquidatore.

Art. 17) Audio/video Assemblee:

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire;
 - siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

 Veronica

- venga assicurata la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;


- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni

Art. 18) Consiglio Direttivo:

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esso è formato da un numero dispari di componenti, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette;
2. i componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
3. i Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, quando siano intervenuti gravi motivi;
4. in caso di morte, decadenza, revoca o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell'ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo; in assenza di una lista di non eletti dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei sostituti. Medesima procedura sarà seguita in caso di dimissioni dei consiglieri;
5. qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato;
6. verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio – e comunque entro trenta giorni - l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto;
7. il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri;
8. la convocazione può avvenire al termine del Consiglio precedente ovvero mediante

 Veronica Colombo

comunicazione inviata o consegnata con preavviso di cinque giorni a tutti i consiglieri alternativamente a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o consegna *brevi manu*. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione con preavviso di almeno 48 ore;

9. il Consiglio direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando è totalitario e nessuno si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno;
10. i Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti secondo quanto disposto dal punto 4 del presente articolo.
11. le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, risulta decisivo quello del Presidente;
12. di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale che dovrà essere riportato sull'apposito libro e che potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria. L'associato che ne faccia richiesta ha diritto ad estrarre, a proprie spese, copia del verbale;
13. la carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'ENDAS, di Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (ai sensi dell'art. 11 d. lgs 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni).
14. La carica di componente del Consiglio Direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del Consiglio Direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione;
15. i componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza dell'associazione all'ENDAS, sono obbligati ad assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto all'ENDAS ed agli altri affiliati, in osservanza alle disposizioni emanate dall'ENDAS.

Art. 19) Funzioni del Consiglio Direttivo:

Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.

1. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
 - a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati.
 - b) L'eventuale predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

 Veronica Lo Iulo

- c) La predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- d) L'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse.
- e) La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione.
- f) L'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati e dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati.
- g) La tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;
- h) La gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
- i) le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; nonché le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- j) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- k) la nomina del responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021 e del responsabile ;
- l) L'indizione delle assemblee degli associati.
- m) La redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività.
- n) Il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
- o) La ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.

Il consiglio direttivo può deliberare la costituzione di apposite sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea dei soci.

Art. 20) Presidente e Vice-Presidenti:

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Al Presidente dell'associazione compete (sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, cui il Presidente è tenuto a riferire l'attività compiuta) l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il

 Veronice lo Iulo

Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
4. il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato;
5. I Vice-Presidenti responsabili di settore, ove nominati, rispondono al Consiglio dell'andamento e dell'organizzazione dei settori cui sono incaricati.

Art. 21) Segretario e Tesoriere:

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.
3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE – CONTABILITA' E BILANCIO

Art. 22) Entrate e patrimonio dell'associazione:


1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) le quote associative annuali versate dagli associati ;
 - b) le quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i soci ed i tesserati;
 - c) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - d) i contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
 - e) le eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
 - f) ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

 Veruca do Pulo

- a) il fondo di dotazione iniziale;
- b) le quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
- c) gli avanzi di bilancio accantonati a riserva;
- d) i contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione.
- e) le donazioni, lasciti ed eredità;
- f) tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.

Art. 23) Durata – esercizio finanziario e bilancio:

- 1) L'associazione sportiva dilettantistica ha durata illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi dei soci presenti all'assemblea;
- 2) l'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare; decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale, il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.
- 3) I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina facebook (o altro social network) dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
- 4) il consiglio direttivo predispose il bilancio (rendiconto economico e finanziario) dell'esercizio finanziario precedente da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione. In caso di utili di esercizio o residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività sportive istituzionali.
- 5) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa nei confronti degli associati.
- 6) Il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) approvato dall'Assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 7 giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina facebook (o altro social network) di cui potrebbe dotarsi l'asd. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

 Verona Lo Ido

Art. 24) Gestione della tesoreria:

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un istituto di credito scelto dal consiglio direttivo. Tale c/c sarà movimentato dal Presidente e dal tesoriere cui spetta per delega l'amministrazione dell'associazione.

Art. 25) Libri sociali:

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro verbali delle Assemblee;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, ove nominato;
 - e) eventuali libri contabili e fiscali richiesti da particolari disposizione di legge.
2. I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale.
3. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.
4. I libri sociali posso essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta scritta all'associazione; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI

Art. 26) Assegnazione degli incarichi:

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci volontari un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.

TITOLO VI: VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna:

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci, dal momento della loro ammissione all'associazione, e i tesserati si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto, nei regolamenti dell'ENDAS, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 5 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari.
2. I soci si impegnano a devolvere le controversie (insorgenti tra i soci medesimi e tra i soci e l'associazione) ad un Collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste

 Venice 10 July

dall'ENDAS, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate o dagli altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi.

3. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'ENDAS, l'associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione delle controversie tra essi insorte, che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali ovvero nella competenza del Giudice Statale, sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Comitato Regionale del CONI. La parte promotrice dell'arbitrato dovrà comunicare alla controparte la volontà di attivare la presente clausola nonché il nominativo del proprio arbitro e questa dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento, nominare a sua volta il proprio;
5. il Collegio arbitrale giudicherà, entro 120 giorni, *ex bono et aequo*, e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell'arbitrato sarà, salvo diverse previsioni federali, il Comune in cui ha sede l'associazione;
6. la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 28) Cause di scioglimento dell'associazione:


1. Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi degli associati.
2. Lo scioglimento dell'associazione può inoltre avvenire "*ipso jure*" per:
sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale; rinuncia, o decadenza, di tutti gli associati; mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

Art. 29) Modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio:

1. In caso di scioglimento dell'associazione, la liquidazione del patrimonio avverrà con le seguenti modalità: l'Assemblea degli associati o, subordinatamente, in caso di impossibilità di funzionamento della stessa, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nominerà un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il quale dovrà occuparsi dell'incasso dei crediti, del pagamento dei debiti e della vendita dei beni dell'associazione.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

3. E' tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale.

 Venues lo hlo

Art. 30) Regolamento Interno:

Le norme del presente Statuto possono essere integrate da un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 31) Rinvio alle leggi, alle norme ed ai regolamenti CONI:

1. Le disposizioni del presente statuto dovranno sempre conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, agli statuti ed ai regolamenti dell'ENDAS, delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e degli altri Enti di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di affiliarsi, nonché delle organizzazioni sportive internazionali cui tali enti aderiscono.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le disposizioni emanate dall'ordinamento sportivo, in virtù del rinvio di cui al comma 1.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 10/07/2024 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI
REGISTRATO IL 09 AGO 2024
N. 856 SERIE 3
VERSATI € 200,00 (Aumento/00)
 Firma su delega del Direttore Provinciale Michele MOLLERO
IL FUNZIONARIO
(Nicola Laurita)

